

- Associazioni e Società sportive
Affiliate Fisir
- Tesserati Fisir
- Consiglio Federale
- Commissioni di disciplina
- Comitati e Delegazioni
Regionali Fisir
- Delegazioni territoriali

Oggetto: La Riforma dello Sport con le modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023 il Decreto Legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36 (come già modificato con il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n.163), 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).

La Riforma introduce una disciplina tendenzialmente esaustiva delle forme lavoristiche mediante le quali può essere resa la prestazione sportiva, superando ed integrando di fatto la L.n.91/1981 che aveva normato la sola area di interesse dello sport professionistico e che, com'è noto, riguarda solo un numero limitatissimo di discipline sportive.

Alla luce di tale provvedimento normativo, che attribuisce finalmente un assetto definitivo alla materia, di seguito riportiamo una sintesi dei principali temi riguardanti la norma a beneficio delle associazioni e società sportive e di tutti i tesserati interessati.

1. Il Lavoro Sportivo (art.25)

Come noto, il D.lgs. 36/2021 ridefinisce completamente la disciplina del Lavoro Sportivo a far data dal 1° luglio 2023, anche attraverso l'abolizione dell'art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR, norma con la quale sono stati corrisposti i compensi, premi e rimborsi nell'ambito dello sport dilettantistico fino all'entrata in vigore della nuova riforma.

L'articolo 25 del D.lgs. 36/2021 identifica quali "Lavoratori Sportivi" le seguenti figure:

- gli Atleti;
- gli Allenatori;
- gli Istruttori;
- i Direttori Tecnici;
- i Direttori Sportivi;
- i Preparatori Atletici;

- i Direttori di Gara;

- ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle FSN e DSA, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

In base ai Regolamenti tecnici — fermo il necessario requisito del tesseramento in corso di validità — le FSN e le DSA, anche paralimpiche, sono tenute a comunicare le “mansioni necessarie” per lo svolgimento delle singole discipline sportive al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tale elenco è approvato con Decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: sarà cura del Dipartimento per lo Sport curarne poi la tenuta e l'aggiornamento. In mancanza della comunicazione annuale dell'ente affiliante, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

La nostra Federazione ha provveduto all'invio della comunicazione con l'elenco delle figure tecniche (mansioni) previste dai regolamenti tecnici federali e sarà nostra cura darne comunicazione tramite il sito federale quando sarà approvato dal dipartimento per lo Sport.

Lo stesso art. 25 stabilisce che gli unici destinatari delle suddette prestazioni sportive possono essere: un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (“RAS”), le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e Salute Spa, altro soggetto tesserato.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (commercialisti, avvocati, geometri, etc).

L'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di:

- **rapporto di lavoro subordinato;**
- **rapporto di lavoro autonomo professionale (partita Iva);**
- **rapporto di lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co);**

In questa breve sintesi si presuppone che oggetto di interesse preminente degli Enti Sportivi dilettantistici sia la forma della collaborazione coordinata e continuativa e, pertanto, si tralascierà la trattazione del lavoro sportivo nella forma subordinata così come in quella del lavoro autonomo professionale, dovendosi ritenere tali ipotesi residuali rispetto alle esigenze ordinarie delle Federazioni non professionistiche e delle sue società affiliate come nel nostro caso.

Gli enti sportivi, allorché instaurano un rapporto di lavoro sportivo — a prescindere dalla forma — con tesserati chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori sono tenuti a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale”. Il certificato può essere richiesto (dall'interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità') tramite istanza (anche online)

a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell'interessato". Si ritiene che il certificato, che ha una validità di 6 mesi dal suo rilascio, non debba essere nuovamente richiesto nel corso del rapporto in caso di scadenza di validità dello stesso.

1.1 Le collaborazioni coordinate e continuative (art. 28)

Nell'ambito del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, l'art. 28 del D.lgs. 36/2021 stabilisce **una presunzione di collaborazione coordinata e continuativa** qualora la durata della prestazione oggetto del contratto non superi le 24 ore settimanali, con esclusione del tempo impiegato per la partecipazione alle manifestazioni sportive. Inoltre, le prestazioni devono rientrare nei profili tecnico-sportivi previsti dai regolamenti Federali. Il significato della suddetta "presunzione" è quello che il rapporto di lavoro può assumere la forma della co.co.co. anche quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, superino le 24 ore settimanali; in tal caso, però, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare la genuinità del rapporto (prestazioni esclusivamente personali e continuative, pur in presenza dell'elemento dell'etero-organizzazione, purché coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva).

Di seguito si fornisce una sintesi degli adempimenti relativi all'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro sportivo co.co.co:

- l'Associazione o Società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al RAS (art. 28, comma 3) i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
La comunicazione al registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al centro per l'impiego.
Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego.
Tali comunicazioni sono effettuate, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.
- l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro ("**LUL**") può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RAS (art. 28, comma 4).
Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
L'iscrizione del libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
- l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assoluta mediante apposita funzione telematica istituita nel RAS.

In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative,

limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

1.1.1 Le collaborazioni coordinate e continuative - Trattamento fiscale e previdenziale Co.Co.Co (art. 35 e ss.)

Il D.lgs. 36/2021 introduce una nuova forma di tassazione ai fini IRPEF, oltre all'obbligo di copertura previdenziale per i lavoratori sportivi. Ecco uno schema esemplificativo:

Compensi	Ritenuta IRPEF	INPS*	INAIL***
da € 0 a € 5.000,00	NO	NO	NO
da € 5.000,01 a € 15.000,00 **	NO	27,03%	NO
oltre i 15.000,00	Scaglioni IRPEF	27,03%	NO

* Per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa è prevista l'iscrizione alla Gestione separata INPS.

Per i lavoratori che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva (IVS) è stabilita nella misura pari al 25%, a cui vanno integrate le aliquote aggiuntive assistenziali previste per gli iscritti alla gestione separata Inps pari complessivamente al 2,03%.

Per i lavoratori titolari di altro trattamento previdenziale obbligatorio si applica l'aliquota contributiva (IVS) ridotta **al 24%**, senza l'applicazione delle aliquote aggiuntive assistenziali.

Fino al 31/12/2027, l'aliquota INPS si applica al 50% dell'imponibile contributivo (IVS). L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

** Per i lavoratori sportivi che nel 2023 percepiscono compensi sia nel primo semestre (art. 67, comma 1, l. m, TUIR – importo massimo non imponibile € 10.000), sia nel secondo semestre (art.36, c.6, D.Lgs 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.

*** Ai lavoratori sportivi titolari di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista per i soggetti tesserati (articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Ai fini del trattamento fiscale e previdenziale dei compensi riconosciuti, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia **autocertificazione** (art. 36, comma 6-bis) attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Tutti i singoli compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP (Art. 36 comma 6).

1.1.2 Le collaborazioni coordinate e continuative - Trattamento assicurativo (art.34)

Ai lavoratori sportivi titolari di co.co.co. si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria connesso al tesseramento già prevista ai sensi dell'art.

51, L. n. 289/2002 per gli sportivi dilettanti: le co.co.co. sportive non sono dunque soggette all'assicurazione INAIL neppure in caso di compensi superiori a 5.000 euro annui.

1.1.3 Le collaborazioni coordinate e continuative - Controlli medici e sicurezza sul lavoro (artt.32,33)

La disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica anche ai lavoratori sportivi, in quanto compatibile con le concrete modalità di esercizio delle prestazioni sportive.

L'attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici. Un DPCM o un Decreto dell'Autorità delegata in materia di sport disciplinerà le disposizioni sui controlli medici, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

Viene precisato che il medico specialista in medicina dello sport certifica l'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, mentre il medico competente ex D.lgs. n. 81/2008 (c.d. "medico del lavoro") effettua la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Il medico competente ex D.lgs. n. 81/2008 utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori a 5.000 euro non sono applicati i principi della sorveglianza sanitaria (che avrebbe comportato anche la visita medica preventiva) e non sono erogate le attività di formazione: in ogni caso, questi, relativamente ai rischi propri delle attività da questi svolte e con oneri a loro carico, possono beneficiare della sorveglianza sanitaria ovvero partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Altre forme di lavoro consentito

2.1 Lavoro occasionale (art. 25, comma 3 bis)

Ricorrendone i presupposti, gli enti sportivi dilettantistici e gli enti sportivi affiliati le Associazioni e Società sportive dilettantistiche possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

È necessario attendere ulteriori chiarimenti da parte delle Autorità competenti, al fine di meglio delineare l'ambito applicativo di questa forma di lavoro.

2.2 Collaborazioni a carattere amministrativo gestionale (art. 37)

I collaboratori a carattere amministrativo gestionale non rientrano nella categoria dei Lavoratori Sportivi, ma beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e previdenziali precedentemente descritte.

Anche per tali rapporti di collaborazione si applica l'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS.

A differenza di quanto previsto per il Lavoratore sportivo, la collaborazione a carattere amministrativo gestionale è sottoposta alla disciplina dell'obbligo

assicurativo INAIL. (ex art. 5, co. 2-3, D.lgs. n. 38/2000), per cui il committente è tenuto agli adempimenti del datore di lavoro ed il premio assicurativo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore sportivo, secondo i parametri di calcolo fissati da un Decreto non ancora adottato.

Analogamente a quanto previsto per il lavoratore sportivo vengono esclusi dal campo di applicazione della disciplina delle co.co.co. amministrativo-gestionali coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (ad es. dottore o ragioniere commercialisti).

Gli adempimenti relativi alla instaurazione e alla gestione del rapporto di collaborazione non possono essere espletati tramite il “Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche”.

Possono essere considerati collaboratori amministrativo-gestionali, a titolo esemplificativo, gli addetti alla raccolta delle quote versate dagli associati, tesserati, praticanti e gli addetti alla tenuta della prima nota contabile ed alla corretta conservazione dei documenti amministrativi.

Non si applica la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa di cui al lavoro sportivo dilettantistico (24 ore settimanali e coordinamento tecnico-sportivo delle prestazioni) e, per tale ragione, particolare attenzione deve essere pertanto prestata nell'utilizzo di tale forma di lavoro a che non si realizzino di fatto gli indici di subordinazione (art. 2, d.lgs. 81/2015).

3. Il volontariato sportivo (art.29)

I “volontari” sono coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport con finalità amatoriali prestando attività personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro, neanche indiretto.

Pertanto, le prestazioni sportive dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo e sono ammessi solo:

- il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate con giustificativo relative al_vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza;
- il rimborso delle spese sostenute a fronte di autocertificazione, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Le due modalità di rimborso ai volontari sono alternative e, dunque, non cumulabili in riferimento alle medesime spese. I rimborsi consentiti con tali modalità non concorrono a formare il reddito del percipiente.

L'attività dei volontari è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (anche sportivo) con l'ente di cui il volontario è socio o a favore del quale svolge la propria attività.

Anche i dipendenti pubblici possono prestare attività di volontariato, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.

E' obbligatoria l'assicurazione dei volontari per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le modalità già previste per i volontari del Terzo Settore (D.M. 6 ottobre 2021).

4. Premi (art. 36, comma 6-quater)

Le somme versate esclusivamente ad atleti o tecnici quale premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle Squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono inquadrate come premi ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.

Percipiente	Ritenuta IRPEF			
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.
Atleti e Tecnici *	senza limiti	20%	Imposta	1047
* obbligo tesseramento Federale.				

4. Direttori di Gara e soggetti ausiliari (art. 25, comma 6 bis e 6 ter)

Per le prestazioni dei direttori di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai Regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive ("soggetti ausiliari"), sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, sono previsti adempimenti semplificati per l'instaurazione e la gestione del lavoro sportivo.

In particolare, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN/DSA/EPS competente.

Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN/DSA/EPS competente, ovvero le proprie Affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, provvede alla comunicazione attraverso il RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi.

Le comunicazioni ai centri per l'impiego sono effettuate dalla FSN/DSA/EPS competente, ovvero direttamente dalle proprie Affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, per cicli cumulativi di (massimo) 30 prestazioni entro 30 giorni dal termine di ogni trimestre.

L'iscrizione nel LUL (Libro Unico del Lavoro) può avvenire, anche in un'unica soluzione, alla fine di ciascun anno di riferimento, entro il 30° giorno successivo alla fine di ciascun anno.

Oltre al compenso, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi fissati da ciascun ente.

Ai Direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, purché non superino il limite massimo di € 150 mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa tale modalità di rimborso.

5. Dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 25, comma 6)

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare in qualità di:

- **volontari**
- **lavoratori sportivi**

I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle ASD/SSD, delle FSN, DSA, AB, EPS, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, come sopra descritto relativamente ai rimborsi.

Se, invece, l'attività dei dipendenti pubblici si qualifica come "lavoro sportivo" e prevede il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Se, decorso tale termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata (c.d. silenzio assenso).

I dipendenti pubblici possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

Le disposizioni sui dipendenti delle PA non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando svolge la propria attività sportiva istituzionale, così come ad atleti, quadri tecnici, arbitri, giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato. Questi, infatti, possono essere autorizzati dalla PA di appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle FSN e DSA o sotto la loro egida.

6. Nuova disciplina degli enti sportivi dilettantistici

6.1 Atti costitutivi e statuti (art.7)

Gli statuti degli enti sportivi dilettantistici (associazioni sportive con o senza personalità giuridica, società di capitali, cooperative ed enti del terzo settore), riconosciuti ai fini sportivi da FSN/DSA/EPS, anche paralimpici, devono espressamente prevedere:

- a) la denominazione (che deve ricomprendere la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica);
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento "all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica";
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'art. 8, D.lgs. n.36/2021;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

La mancata conformità dello statuto ai suddetti criteri rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RAS e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso (l'iscrizione al RAS certifica la natura dilettantistica dell'attività svolta dagli enti sportivi ai fini delle agevolazioni disposte dall'ordinamento statale).

Le ASD/SSD sono tenute ad uniformare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023. A tal fine è prevista l'esenzione dall'imposta di registro per le necessarie modifiche statutarie.

Ai fini dell'iscrizione al RAS, alla domanda inviata al Dipartimento per lo sport su richiesta della associazione o società sportiva da parte del rispettivo organismo affiliante (previa verifica, in particolare, della conformità dello Statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio Statuto, approvato dal CONI o dal CIP)}, il Governo ha previsto che debba essere allegato altresì l'atto costitutivo e lo statuto del sodalizio.

6.2 Attività secondarie e strumentali (art.9)

L'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021 prevede che le ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, sulla base di criteri e limiti che dovranno essere definiti con successivo Decreto non ancora approvato. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi di tali criteri comporterà la cancellazione d'ufficio dal RAS.

Ad ogni buon fine si ricorda che tra le attività "secondarie e strumentali" rientrano tutte quelle di natura commerciale che il sodalizio svolge allo scopo di finanziare l'attività sportiva, quali a titolo esemplificativo:

- le attività di sponsorizzazione e pubblicità,
- la gestione di impianti e strutture sportive,
- lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute" e di corsi di natura diversa da quella sportiva,
- la gestione del bar o del ristorante,

- la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo,
- in generale, tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento dell'attività sportiva.

Viene precisato che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal suddetto computo secondo i citati limiti che saranno definiti prossimamente.

6.3 Assenza di fine di lucro e parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata (art.8)

E' confermata l'obbligatorietà di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, così come il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' stata introdotta la facoltà per i sodalizi sportivi, costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile, di parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata.

La quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, che tali Società potranno destinare ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci oppure alla distribuzione, di dividendi ai soci, nei limiti indicati dal D.lgs. n. 36/2021, viene aumentata fino all'80% per gli enti dilettantistici che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie.

Sono escluse da tali previsioni gli enti costituiti nelle forme della società cooperativa a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del Codice Civile.

6.4 Incompatibilità (art.11)

Gli amministratori degli enti sportivi dilettantistici, i quali non potranno ricoprire alcuna altra carica societaria nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

6.5 Locali e sedi (art.7bis)

Le sedi delle ASD e SSD in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. In altri termini, le attività statutarie degli enti dilettantistici, purché non di tipo produttivo, possono essere svolte presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Si attendono, inoltre, circolari e documenti di prassi amministrativa da parte degli enti competenti utili a fornire indicazioni e chiarimenti in fase di prima applicazione della Riforma.

6.6 Contributi alle ASD/SSD iscritte nel RAS (art. 35, comma 8-sexies)

Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel RAS è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati dalle stesse ASD/SSD sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Al fine dell'ottenimento del contributo, tali Associazioni e Società sportive dilettantistiche devono aver conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a euro 100.000 nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport saranno stabiliti le modalità ed i termini di concessione del contributo.

6.7 Personalità giuridica (art.14 D.Lvo n.39/2021)

Il D.lgs. 39/2021, come modificato con l'ultimo decreto legislativo, prevede una nuova procedura per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica per le ASD, in deroga alle disposizioni ex d.p.r. n. 361/2000, che può essere avanzata contestualmente alla domanda di iscrizione al RAS.

Il notaio che redige l'atto costitutivo e lo statuto di una ASD o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e la sussistenza del patrimonio minimo, deve depositarlo entro 20 giorni presso il RAS, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto alla ente affiliante, indicato nell'atto medesimo, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta avanzata da ASD già iscritta al RAS, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente al RAS l'inserimento dell'associazione tra quelle con personalità giuridica. Il RAS dovrà evidentemente essere implementato di tale specifica funzionalità.

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Se il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6.8 L'abolizione del modello EAS

Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro non sono più tenute alla presentazione del modello EAS

Certi di aver fatto cosa gradita e utile, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

